



REGIONE SICILIANA

Ordinanza n. 1/Rif del 14 gennaio 2016

Il Presidente della Regione Siciliana

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more dell'attuazione del Piano stralcio attuativo per il rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti - reitera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 20/Rif del 14 luglio 2015.

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visti gli articoli 107 *“funzioni mantenute dallo Stato”* e 108 *“funzioni conferite alle Regioni e agli enti locali”* del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 rubricato *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59”*;

Vista la legge regionale del 16 dicembre 2008 n. 19, recante *“Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento di Governo e dell'Amministrazione della Regione”*, la quale ha istituito il *“Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti”*;

Visto il Decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009 n. 12 recante *“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19”*;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 181 e 192 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006;

Visto l'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, il quale prevede che *“(...) qualora si verificino situazioni di eccezionale ed urgente necessità ovvero di grave e concreto pericolo per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a forme, anche*



REGIONE SICILIANA

speciali, di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente";

Visto il comma 2 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 il quale dispone che *"(...) il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini";*

Visto il comma 4 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 il quale dispone che le ordinanze contingibili ed urgenti emesse *"(...) di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini";*

Visto l'articolo 200 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 dispone *"1. La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o), e secondo i seguenti criteri: a) superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti; b) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative; c) adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all'interno dell'ATO; d) valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti; e) ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti; f) considerazione delle precedenti delimitazioni affinché i nuovi ATO si discostino dai precedenti solo sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità. 2. Le regioni, sentite le province ed i comuni interessati, nell'ambito delle attività di programmazione e di pianificazione di loro competenza, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m). Il provvedimento è comunicato alle province ed ai comuni interessati";*



REGIONE SICILIANA

- Visto** l'articolo 200 comma 4 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 statuisce che *“Le regioni disciplinano il controllo, anche in forma sostitutiva, delle operazioni di gestione dei rifiuti, della funzionalità dei relativi impianti e del rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni”*;
- Visti** gli articoli 255 e 256 del D.Lgs. n. 152/2006 che regolamentano il sistema sanzionatorio per la violazione del divieto di abbandono di rifiuti;
- Vista** la Legge Regionale 8 aprile 2010 n. 9 e ss.mm.ii. *“Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”*;
- Visto** l'art. 45 comma 6 della Legge regionale n. 11 del 12 maggio 2010;
- Vista** la legge regionale 9 gennaio 2013 n. 3, che ha introdotto l'art. 5, comma 2 *ter* della Legge regionale n. 9/2010;
- Visto** l'art. 1, comma 64 della Legge regionale 9 maggio 2012 n. 26, modificato dall'art. 1, comma 6, lettera b) n. 1) della Legge regionale n. 49/2012;
- Visto** il D.Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36 *“Attuazione della direttiva 1999/31/CE relative alle discariche di rifiuti”*;
- Visto** il decreto ministeriale 27 settembre 2010 *“criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica abrogazione D.M. 3 agosto 2005”* e specificatamente l'art. 6 (tab 5) che indica, quale ulteriore limitazione nazionale rispetto alla direttiva europea sulla qualità dei rifiuti biodegradabili, come per il conferimento in discarica i rifiuti debbano, oltre ad essere derivanti dal trattamento biologico, presentare un indice di respirazione dinamico (determinato secondo la norma UNI/TS 11184) non superiore a 1.000 mgO₂/kgSVh;
- Visto** il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. recante *“Norme in materia ambientale”* ed in particolare, **Particolo 177** (Campo di applicazione e finalità), comma 4, secondo il quale: *“i rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero arrecare pregiudizio all'ambiente e, in particolare a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora; b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente”*; **Particolo 178** (Principi) secondo cui: *“la gestione dei*



REGIONE SICILIANA

rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine, la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali"; l'articolo 182 (Smaltimento dei rifiuti), il quale, al comma 3, enuncia che: "lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, attraverso le migliori tecniche disponibili e tenuto conto del rapporto tra i costi e benefici complessivi, al fine di, a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali; b) permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti; c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica";

Visto il Titolo III *bis* Autorizzazione Integrata Ambientale del decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con particolare riferimento ai seguenti articoli: 29 *bis* (Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili), 29 *sexies* (Autorizzazione Integrata Ambientale) e 29 *nonies* (Modifica degli impianti o variazione del gestore);

Considerato che è obiettivo primario dell'Amministrazione regionale perseguire il raggiungimento dello sviluppo della raccolta differenziata posto dalla normativa nazionale e dalla programmazione regionale al fine di assicurare una elevata protezione dell'ambiente e della tutela igienico-sanitaria;

Considerato che alla data del 31 dicembre 2013 non sono stati prorogati gli effetti dell'art. 2 del D.L. 43/2013 convertito con modificazione nella L. n. 71/2013;

Vista l'Ordinanza del Capo di Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 148 del 18/02/2014 pubblicata su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 46 del 25/02/2014, per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella medesima regione;



REGIONE SICILIANA

- Vista** la ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 20/Rif del 14 luglio 2015 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Visto** l'art.1, comma 2, dell' O.C.D.P.C. n.148 citata, il quale stabilisce che il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana, è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazione dei piani delle attività già formalmente approvate alla data di adozione della stessa ordinanza;
- Considerato** che il Commissario Delegato per l'Emergenza rifiuti in Sicilia ex O.P.C.M. n. 3887/2010 - D.L. n. 43/2013, convertito con modificazione nella Legge n. 71/2013 - ha avviato procedure di evidenza pubblica per la realizzazione di quattro piattaforme pubbliche per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti nei Comuni di Enna, Gela, Messina e Palermo nell'ambito delle quali sono previsti impianti di trattamento meccanico biologico dei rifiuti e linee dedicate per la produzione di *compost* di qualità conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente;
- Visto** l'art. 3, comma 2 della Legge regionale n. 1 del 7 gennaio 2011;
- Visto** l'art. 11, commi 64, 65, 66, 67 e 68 della Legge regionale n. 26 del 9 maggio 2012;
- Visto** il D.P.Reg. n. 531 del 4 luglio 2012, che approva il piano di individuazione dei bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, prevedendo in via definitiva n. 18 ambiti territoriali ottimali;
- Visto** l'art.1 della Legge regionale n. 49 del 12 settembre 2012;
- Viste** le Direttive in materia di gestione integrata dei rifiuti emanate dall'Assessore dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità n. 1/2013 – Circolare n. 221 del 1 febbraio 2013 e n. 2/2013 del 23 maggio 2013;
- Vista** la Direttiva Assessoriale in materia di gestione dei rifiuti n. 42575 del 28 ottobre 2013;
- Visto** l'Accordo Quadro stipulato con le Organizzazioni sindacali in data 6 agosto 2013 nonché dal conseguente incontro del 19 settembre 2013 e successive integrazioni;



REGIONE SICILIANA

- Vista** la Direttiva assessoriale n. 5189/GAB del 12 ottobre 2015 con la quale sono stati impartiti precisi indirizzi alle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti ai fini della redazione delle dotazioni organiche da predisporre ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge regionale n. 9/2010;
- Visto** l'art. 19, comma 2, della L.R. n. 9/2010 che *“Fatta salva la speciale disciplina di cui ai successivi commi, alla data di costituzione delle S.R.R. i rapporti giuridici dei consorzi e delle società d'ambito in corso ivi inclusi i crediti maturati fino al 30 giugno 2013 dalle autorità d'ambito di cui al comma 1 nonché tutti i rapporti attivi e passivi delle stesse società d'ambito e relativi alle operazioni finanziarie dell'articolo 61, comma 1, della legge regionale n. 6/2009, confluiscono in un'apposita gestione liquidatoria, che può essere articolata in sottogestioni costituite per materia o per territorio”*;
- Vista** la nota prot. n. 21389 del 7 agosto 2015 la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la quale sono state impartite precise indicazioni circa la organizzazione del sistema regionale dei rifiuti;
- Considerato** che è *in itinere* la procedura di valutazione per l'introduzione di un nuovo assetto organizzativo degli ambiti territoriali ottimali al fine di ottemperare alla suddetta diffida;
- Visto** l'art. 19, comma 2 *bis*, della L.R. n. 9/2010 che prevede: *“(...) le gestioni cessano il 30.09.2013 e sono trasferite in capo ai nuovi soggetti gestori con conseguente divieto per i liquidatori degli attuali consorzi e società di ambito di compiere ogni atto di gestione (...). Gli attuali Consorzi e Società d'ambito si estinguono entro il 31 dicembre 2013”*;
- Considerato** che, ad oggi, la riforma sulla gestione integrata dei rifiuti, giusta Legge regionale 8 aprile 2010 n. 9, non risulta essere ancora stata pienamente attuata;
- Considerato** che nelle more della definizione del modello di gestione previsto nella Legge regionale n. 9/2010 non sono attivi i soggetti giuridici che in via ordinaria sono chiamati a svolgere l'attività di gestione dei rifiuti;
- Considerato** che i Comuni sono tenuti a garantire la continuità del servizio di raccolta dei rifiuti nei rispettivi territori comunali;



REGIONE SICILIANA

Considerato che il modello di gestione previsto dalla normativa regionale vigente è in fase di definizione poiché gli Enti ordinariamente competenti stanno predisponendo tutti gli atti prodromici per l'avvio operativo delle Società Regolamentazione dei Rifiuti;

Rilevato che, per la piena applicazione della norma, assume prioritaria importanza la conclusione della fase di liquidazione delle società e consorzi d'ambito sulla base di quanto previsto dall'art. 45 comma 6 della Legge regionale n. 11 del 12 maggio 2010;

Considerato che le società e consorzi d'ambito, sulla base della normativa vigente, non sono più titolati a svolgere attività di gestione del servizio integrato dei rifiuti;

Rilevato che gli Enti deputati alla gestione dalla Legge regionale n. 9/2010 non hanno ancora attuato le procedure per consentire l'avvio operativo delle stesse Società per la regolamentazione dei rifiuti;

Ritenuto necessario procedere alla definizione della procedura di liquidazione delle attuali società e consorzi d'ambito;

Considerato opportuno coordinare l'attività di liquidazione con l'intervento dell'Ufficio istituito presso l'Assessorato Regionale all'Economia;

Considerato che con legge regionale 9 gennaio 2013 n. 3 è stata introdotta la possibilità per i "(...) Comuni, in forma singola o associata (...) previa redazione di un piano di intervento, con relativo capitolato d'oneri e quadro economico di spesa, coerente al Piano d'ambito e approvato dall'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità (...);

Considerato che l'art. 19, comma 12, della L.R. n. 9 del 8 aprile 2010 e ss.mm.ii. prevede: *"Fino all'inizio della gestione da parte dei soggetti individuati ai sensi dell'art. 15, e comunque non oltre il 30 settembre 2013, i soggetti già deputati alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, o comunque nella stessa coinvolti, continuano a svolgere le competenze loro attualmente attribuite";*

Tenuto conto che solamente in virtù degli interventi sostitutivi attivati dall'Assessorato regionale competente sono state costituite tutte le Società per la Regolamentazione dei Rifiuti nel territorio della Regione Siciliana anche se, ad oggi, non risultano ancora individuati i nuovi



REGIONE SICILIANA

soggetti affidatari del servizio di gestione integrata dei rifiuti e quindi le S.R.R. non risultano pienamente operative;

Rilevato che l'azione propulsiva dei commissari straordinari nominati in forza della ordinanza n. 20/Rif del 14 luglio 2015 ha consentito la presentazione di alcune dotazioni organiche e di alcuni piani d'ambito;

Ritenuto necessario continuare l'attività posta in essere dai commissari straordinari nominati in forza dell'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 20/Rif del 14 luglio 2015;

Considerato che sulla base di quanto previsto dall'art. 45, comma 6 della L.R. n. 11/2010 la "(...) gestione liquidatorie di cui al comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 9/2010, che è costituita in forma unitaria, relativamente a tutte le autorità d'ambito, presso l'Assessorato regionale dell'economia, dipartimento regionale bilancio, ferme restando la possibilità di articolazione della gestione in sottogestioni distinte per materia o per territorio";

Considerato che è necessario attuare una speciale forma di gestione integrata dei rifiuti sul territorio della Regione Siciliana al fine di consentire nel breve periodo l'attuazione del Piano stralcio attuativo degli interventi straordinari per il rientro nel modello di gestione ordinario del ciclo dei rifiuti;

Considerato che nelle more della piena attuazione del modello di gestione ordinario previsto dalla Legge regionale n. 9/2010 è necessario individuare regole transitorie che possano consentire una velocizzazione del processo di fuoriuscita dall'emergenza venutasi a determinare nel territorio regionale, permettendo così alle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti di essere pienamente operative;

Considerato che la mancata deroga all'art. 19 comma 2 *bis* della Legge regionale n. 9/2010 determinerebbe l'impossibilità di assicurare i servizi di gestione di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti poiché verrebbero meno gli unici Enti che al momento hanno titolarità nella gestione del servizio dei rifiuti;



REGIONE SICILIANA

Considerato che sono di competenza del Presidente della Regione l'attuazione di speciali forme di gestione dei rifiuti individuate per prevenire il manifestarsi di problematiche igienico-sanitarie in tutto il territorio regionale;

Considerata l'urgente ed imprescindibile necessità di continuare a garantire, in alcune aree del territorio regionale, la continuità del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti solidi urbani attraverso un intervento straordinario per vigilare sia sulla gestione, sia sulle procedure necessarie per addivenire all'affidamento del servizio in conformità alla previsione di cui all'art 15 della Legge regionale n. 9 del 8 aprile 2010, sia sulla regolarità della continuità del servizio;

Considerato che ad oggi non sono intervenute modifiche legislative e pertanto *"(...) le gestioni cessano il 30.09.2013 e sono trasferite in capo ai nuovi soggetti gestori con conseguente divieto per i liquidatori degli attuali consorzi e società di ambito di compiere ogni atto di gestione(...)";*

Considerato che è necessario dare continuità al servizio di gestione dei rifiuti nei vari territorio comunali;

Considerato che i Sindaci sono la massima Autorità sanitaria locale e, pertanto, sono tenuti a porre in essere ogni azione necessaria al fine di tutelare l'ambiente e il territorio;

Ritenuto essenziale che il Presidente della Regione Siciliana agisca affinché possano essere adottate tutte le misure necessarie per il superamento della situazione di criticità a livello regionale che si verrebbe a creare;

Ritenuto necessario continuare ad assumere tutte le possibili iniziative atte a consentire la prosecuzione delle attività necessarie alla gestione dei rifiuti anche mediante ricorso a procedure straordinarie;

Ritenuto che ogni diversa soluzione non appare compatibile con la garanzia di elevati livelli di tutela ambientale e sanitaria;

Ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti e la necessità di reiterare gli effetti della ordinanza contingibile ed urgente n. 20/Rif del 14 luglio 2015;

Considerato che dopo aver attivato le procedure previste dalla Legge regionale n. 9/2010 e agendo in via sostitutiva, le S.R.R. potranno essere dotate di tutti gli atti prodromici per poter garantire la



REGIONE SICILIANA

piena continuità del servizio di gestione ordinaria dei rifiuti al fine di dare piena attuazione alla Legge regionale n. 9/2010 e quindi garantire la piena funzionalità delle Società della Regolamentazione dei Rifiuti;

Considerato pertanto, che è essenziale procedere alla immediata nominati di commissari straordinari che, in deroga alla procedura prevista dall'art. 14 della Legge regionale n. 9/2010 possano, con poteri accertativi e sostitutivi, velocizzare il percorso di fuoriuscita dalla straordinarietà che caratterizza il sistema regionale;

Considerato che la straordinarietà del sistema regionale della gestione dei rifiuti non riguarda solamente il sistema di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti ma riguarda anche e, soprattutto l'impiantistica regionale;

Visto il Piano stralcio per l'attuazione degli interventi per l'implementazione impiantistica regionale inviato al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. n. 8659 del 5 giugno 2015;

Considerato che nel Piano stralcio di cui appena sopra si fa attenta valutazione della impiantistica a servizio della gestione della raccolta differenziata imponendo nel breve periodo un aumento sostanziale della percentuale di raccolta differenziata;

Visto il cronoprogramma nel suddetto piano stralcio che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che diversi gestori di impianti connessi al ciclo integrato dei rifiuti, sia pubblici sia privati, sulla base della suddetta disposizione, hanno presentato nei termini ivi indicati richieste di modifiche di A.I.A. e V.I.A. proponendo la realizzazione di specifici impianti per il trattamento meccanico biologico dei rifiuti e la realizzazione di specifici impianti di compostaggio come previsti dal piano regionale per la gestione dei rifiuti in Sicilia approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB-DEC-2012-0000125 del 11 luglio 2012;

Considerato che per la piattaforma pubblica sita nel Comune di Palermo risultano ultimati i lavori di realizzazione dell'impianto di trattamento meccanico biologico, comprensivo di linee dedicate



REGIONE SICILIANA

alla produzione di *compost* di qualità, e lo stesso risulta essere stato consegnato alla RAP S.p.A.; mentre per le piattaforme pubbliche da realizzarsi nei Comuni di Enna e Gela sono in corso le procedure per la consegna dei lavori;

Considerato che il piano prevede l'avvio di ulteriori impianti per la gestione dei rifiuti;

Considerato che sul Piano Regionale per la gestione dei rifiuti in Sicilia, approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB-DEC-2012-0000125 del 11 luglio 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2012, è stato emesso il decreto n. 100/2015 di approvazione VIA-VAS dell'Autorità Competente - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Ministro dei Beni Culturali;

Considerato che il Piano Regionale per la gestione dei rifiuti in Sicilia è stato oggetto di adeguamento alle prescrizioni imposte congiuntamente dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare e dal Ministero dei beni culturali ed ambientali, già trasmesso alla Giunta Regionale per i conseguenziali adempimenti di competenza;

Considerato che nelle more della realizzazione degli impianti sopra indicati, dell'adeguamento alla Disposizione Commissariale n. 857/2013 degli impianti pubblici e privati esistenti e nelle more della realizzazione degli ulteriori impianti previsti dal piano regionale, la capacità impiantistica di trattamento meccanico biologico limitata ai valori nominali, non è nelle condizioni di far fronte all'intera produzione giornaliera regionale, con necessità di conferimento di quantitativi di rifiuti tal quali presso le discariche ad oggi autorizzate, dotate di impianti di sola triturazione e deferrizzazione;

Considerato che la realizzazione di una strategia pianificatrice pienamente compiuta ed efficace e come tale in grado di implementare il reale fabbisogno impiantistico nel contesto socio – economico locale, non possa che discendere dalla completa attuazione delle previsioni e degli indirizzi del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e dalle programmazioni d'ambito delle singole SRR;

Rilevato che sul territorio della Regione Siciliana continua ad essere acclarata la situazione di *deficit* nell'impiantistica regionale tra l'altro più volte manifestata anche al Governo nazionale;



REGIONE SICILIANA

Considerato che nelle more della realizzazione degli impianti sopra indicati, dell'adeguamento alla Disposizione Commissariale n. 857/2013 degli impianti pubblici e privati esistenti e nelle more della realizzazione degli ulteriori impianti previsti dal piano regionale, è necessario garantire la continuità del servizio pubblico di smaltimento, ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/2006, conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di leale cooperazione tra le PP.AA. coinvolte;

Considerato che già dal mese di ottobre 2014 è stato disposto dall'Autorità giudiziaria il divieto *sine die* dei conferimenti di rifiuti presso la discarica di Mazzarà Sant'Andrea (ME);

Considerato che attualmente presso la discarica sita in Bellolampo, in forza della ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco di Palermo, vengono conferiti i rifiuti della sola Città di Palermo e di Ustica mentre il conferimento dei rifiuti prodotti dagli altri Comuni della provincia di Palermo risulta subordinato alla verifica delle condizioni minime di sicurezza ambientale e sanitaria da rappresentare in apposito piano prodotto dal gestore;

Vista la nota prot. n. 255 del 5 gennaio 2016 con la quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha chiesto alla RAP S.p.A., nella qualità di soggetto gestore della discarica di Bellolampo, la disponibilità al conferimento dei rifiuti provenienti dai comuni della Provincia di Palermo;

Vista la nota prot. n. 701 del 8 gennaio 2016 la RAP S.p.A. ha manifestato la indisponibilità ad ampliare i conferimenti dei rifiuti nella discarica di Bellolampo a causa dei lavori di copertura provvisorio che si stanno realizzando presso la stessa discarica;

Considerato che ad oggi non è stata manifestata alcuna disponibilità da parte del soggetto gestore della discarica di Bellolampo e, pertanto, risulta impossibile procedere ad una reitera degli effetti con riferimento alla predetta discarica;

Considerato che con riferimento alla discarica di Bellolampo non è possibile reiterare gli effetti della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 20/Rif del 14 luglio 2015;

Visto il verbale della conferenza dei servizi del 28 maggio 2015 dal quale si evince l'iter istruttorio relativo al progetto di chiusura provvisoria della discarica di c.da Valanghe d'Inverno nel



REGIONE SICILIANA

Comune di Motta Sant'Anastasia (CT) di proprietà della OIKOS S.p.a. giusta provvedimento n. 1143 del 22 luglio 2014;

Considerato che il progetto di chiusura provvisoria della discarica OIKOS S.p.A. datato agosto 2014 prevede una capacità massima di abbancamento pari a 240.000 mc oltre ai 420.000 mc già abbancati a tale data;

Visto il progetto di chiusura presentato dalla OIKOS S.p.A. nell'Aprile 2015, supportato da motivazioni a carattere ambientale e geomorfologico, che prevede una volumetria residua pari a 400.000 mc al 6 gennaio 2016, così come da nota prot. n. 73GEN/73U/2016 del 8 gennaio 2016;

Visto il parere espresso dal Dipartimento Regionale Tecnico – Servizio dell'Ufficio del Genio Civile di Catania del 27 luglio 2015 prot. n. 53307 che evidenzia, come dai risultati relativi sulle *“(...) verifiche delle stabilità dei pendii per le zone ritenute più critiche nelle condizioni più sfavorevoli”*, emerge come, *“(...) sebbene le condizioni di stabilità sono soddisfatte in entrambe i casi (previsione agosto 2014 – previsione aprile 2015) la condizione di maggior sicurezza si raggiunge nella proposta progettuale di aprile 2015, in quanto la situazione olografica si consolida e si rinsalda con l'abbancamento dei rifiuti che di fatto costituiscono la naturale stabilizzazione del sito (...)”*;

Preso atto che risulta trasmesso presso il competente Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti – Servizio 7, la modifica della chiusura definitiva della discarica sita in Motta Sant'Anastasia secondo il progetto relativo ad Aprile 2015;

Visto inoltre l'appello proposto al C.G.A. nel mese di novembre 2015 dalla OIKOS S.p.A. avverso alla sentenza del TAR Sicilia/Catania n. 1810/2015 del 29 giugno 2015 con la quale è stato rigettato il ricorso R.G. n. 222/2014 proposto per l'annullamento del DDG n. 1143 del 22 luglio 2014 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;

Considerato che nelle more della decisione conclusiva sugli aspetti tecnici, amministrativi nonché giuridici risulta necessario continuare a conferire i rifiuti presso il suddetto impianto;

Visto il parere favorevole espresso dall'ASP di Catania con nota prot. n. 3412 del 13 gennaio 2016 con cui si evidenzia che *“(...) rimane l'obbligo di garantire l'efficienza dei presidi degli impianti ed in particolare*



REGIONE SICILIANA

modo i sistemi di captazione ed estrazione del percolato, il contenimento delle emissioni dei biogas e odorigene, (tramite opportuni sistemi di filtraggio dell'aria) la protezione dell'inquinamento del suolo e delle falde acquifere e dell'osservanza di tutte le norme e disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro specifiche per l'attività svolta";

Visto il parere espresso dalla Città Metropolitana di Catania con nota prot. n. 2139 del 14 gennaio 2016, al quale si fa espresso rinvio;

Visto il parere favorevole espresso dall'ARPA di Catania con nota prot. n. 2009 del 14 gennaio 2016 e al quale si fa espresso rinvio;

Preso atto che l'unico impianto di trattamento meccanico biologico in esercizio in Sicilia Orientale a servizio della discarica sita nel Comune di Catania/Lentini, gestito dalla ditta Sicula Trasporti srl per effetto del decreto autorizzativo DRS n. 1004/2009, come successivamente modificato e integrato dal DRS n. 901/11, è ad oggi oggetto di diffida *ex art. 29 decies* del D. Lgs. n. 152/06 da parte del competente Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e che tale diffida prevedeva lo svolgimento di un periodo di verifica della funzionalità dell'impianto, mediante l'utilizzo di rifiuti in 2 aie, rispetto alle 54 esistenti, per quanto attiene alla biostabilizzazione ed in 2 aie rispetto alle 6 esistenti per quanto attiene al compostaggio e che tale periodo risulta ad oggi esperita;

Considerato che lo stesso impianto di trattamento meccanico biologico a servizio della discarica sita nel Comune di Catania/Lentini, gestito dalla ditta Sicula Trasporti srl effettua il trattamento della frazione umida di sottovaglio dei rifiuti prodotti da comuni appartenenti a diverse provincie del territorio regionale, corrispondente ad una quantità di rifiuti tal quali pari a circa 2.800 ton/giorno per effetto di ordinanze contingibili ed urgenti;

Considerato che l'impianto di trattamento biologico a servizio della discarica sita nel Comune di Catania/Lentini, gestito dalla ditta Sicula Trasporti srl effettua il trattamento della frazione umida di sottovaglio proveniente dall'impianto di selezione della ditta OIKOS S.p.A. per un quantitativo corrispondente a circa 1040 ton/die di rifiuti tal quali per effetto di ordinanze contingibili ed urgenti;



REGIONE SICILIANA

Considerato che pertanto l'interruzione dell'attività svolta dall'impianto in questione determinerebbe la necessità di conferire presso altri impianti di smaltimento ubicati nel territorio regionale circa 2.800 ton/*die* di rifiuti;

Considerato che, ad oggi, come emerge dalle relazioni predisposte sull'argomento dal Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, non è possibile reperire una disponibilità ad accogliere tale quantità di rifiuti presso gli altri impianti pubblici e privati di smaltimento ubicati nel territorio regionale;

Ritenuto necessario, rispetto all'ipotesi di effettuare il solo trattamento meccanico di triturazione e deferrizzazione prima del conferimento in discarica, adottare modalità tecnico gestionali dell'impianto che consentano il trattamento della totalità della frazione umida di sottovaglio, sia pure per un tempo inferiore a quello necessario a consentire la completa stabilizzazione di quest'ultima derogando temporaneamente dall'obbligo di raggiungimento del valore fissato di IRD pari a $1000 \text{ mg O}_2 \text{ kg SV}^{-1} \text{ h}^{-1}$ di cui all'art. 6 del D.M. 27 settembre 2010 ed al DRS n. 1004/2009, come successivamente modificato ed integrato dal DRS n. 901/2011;

Ritenuto che tale soluzione, rispetto all'ipotesi di effettuare il solo trattamento meccanico di triturazione e deferrizzazione prima del conferimento in discarica, consente il mantenimento di un maggiore ed accettabile grado di tutela ambientale ed un minore impatto sulle matrici ambientali dovuto al fatto che la stabilizzazione, seppure non completa, della frazione organica può consentire il contenimento delle emissioni di sostanze odorogene e di altre sostanze inquinanti volatili nei rifiuti destinati allo smaltimento, nonché una sensibile diminuzione del carico organico biodegradabile in essi presente ed il conseguente alleggerimento degli impatti ambientali connessi alle successive fasi di gestione dei rifiuti;

Ritenuto che l'aumento delle quantità di rifiuto sottoposto a trattamento meccanico biologico a monte dello smaltimento può essere ottenuto mediante la riduzione dei tempi di maturazione, con produzione di un rifiuto individuabile con il codice CER 190501 e non con il codice CER 190503 (FOS);



REGIONE SICILIANA

- Visto** il DDG n. 697/2011 di autorizzazione integrata ambientale *ex art. 29 bis* rilasciata per la discarica per i rifiuti non pericolosi sita in località Grotte San Giorgio presso il Comune di Lentini (SR);
- Vista** la ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 21/Rif del 10 novembre 2015 con la quale è stato ordinato di abbancare nella vasca di cui al DDG AIA n. 697/2011 in deroga alle prescrizioni relative all'impianto di trattamento *in situ* del percolato, all'area di stoccaggio provvisoria dei rifiuti D15, nonché alla modalità di gestione del lavaggio delle ruote, con le modalità, i vincoli e controlli già ordinate con ordinanza del presidente della Regione Siciliana n. 12/Rif del 24 aprile 2015 e n. 14/Rif del 12 maggio 2015, nelle more della conclusione del procedimento di secondo grado avviato sull'autorizzazione ambientale in capo alla stessa ditta con riferimento al DDG n. 697/2011;
- Vista** la richiesta di modifica sostanziale presentata dalla Sicola trasporti S.r.l. al DDG. AIA n. 697/2011 e relativo incremento di volumetria pari a 80.000 mc per una volumetria complessiva di 560.000 mc;
- Visto** il verbale, e i relativi allegati, cui si fa espresso rinvio, della conferenza di servizi tenutasi presso la Prefettura di Siracusa in data 22 dicembre 2015 e attinente ai procedimenti di secondo grado inerenti i decreti AIA ovvero DDG n. 697/2011 e DDG. n. 649/2012 nella quale, facendo riferimento anche ai verbali delle conferenze di servizi tenutesi presso il Dipartimento Regionale competente e relativi ai citati procedimento di secondo grado, si è delineato il percorso tecnico amministrativo utile alla conclusione degli stessi procedimenti;
- Visto** la nota prot. n. 2392 del 14 gennaio 2016 del servizio 1 VAS – VIA del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, cui si fa espresso rinvio, con il quale, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., e relativa al Decreto AIA n. 697/2011 e al decreto AIA n. 649/2012, con la quale vengono riscontrate le osservazioni rilevate dalla Commissione ispettiva di verifica istituita presso l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità per la piattaforma in argomento essendo, nel citato provvedimento *ex art. 29*, riscontrate le osservazioni rilevate dalla commissione ispettiva di verifica di conformità istituita presso l'Assessorato Regionale all'Energia ed ai Servizi di Pubblica utilità per la piattaforma in argomento;



REGIONE SICILIANA

Considerato che il recitato parere *ex art.* 29 del D.Lgs 152/06 e smi evidenzia come la procedura di VIA relativa al DDG 697/2011 sia stata successivamente regolarizzata mediante il parere positivo della Provincia Regionale di Siracusa con prescrizioni formalizzato con nota prot.n. 37946 del 07 luglio 2011 e che le ulteriori osservazioni della citata commissione ispettiva sono relative all'impianto di trattamento del percolato la quale mancata realizzazione comunque non costituisce modifica sostanziale;

Considerato che non risulta ancora chiuso il procedimento di secondo grado relativo al DDG. n. 697/2011 di autorizzazione integrata ambientale *ex art. 29 bis* rilasciata per la discarica per i rifiuti non pericolosi sita in località Grotte San Giorgio presso il Comune di Lentini (SR);

Vista la richiesta di verifica di assoggettabilità di modifica sostanziale presentato dalla Sicultrasporti S.r.l. e in corso di istruttoria presso il Servizio 1 VIA/VAS del Dipartimento Regionale Ambiente;

Visto il parere favorevole espresso dall'ASP di Siracusa con nota prot. n. 183/L del 11 gennaio 2016, relativamente all'autorizzazione di un maggior conferimento per un totale di 560.000 mc nella vasca di cui al DDG n. AIA n. 697/2011, cui si fa espresso rinvio;

Visto il parere favorevole espresso dal Libero Consorzio comunale di Siracusa con nota prot. n. 46/Ri.Bo. del 13 gennaio 2016 in ordine alla possibilità di abbancare nel bacino di discarica di cui al decreto AIA n. 697/2011, cui si fa espresso rinvio;

Visto il parere favorevole espresso dall'ARPA di Siracusa con nota prot. n. 2072 del 14 gennaio 2016, cui si fa espresso rinvio;

Considerato che allo stato attuale non è possibile provvedere con strumenti ordinari e pertanto è necessario provvedere con strumenti straordinari anche in relazione alla necessità di evitare soluzioni di continuità nella gestione giornaliera dei rifiuti;

Considerato che la situazione venutasi a determinare è di assoluta imperiosità e pertanto necessita l'attuazione del principio di leale collaborazione e di mutuo soccorso fra enti appartenenti ad ambiti territoriali diversi e relativi impianti ad essi asserviti;



REGIONE SICILIANA

Considerato che il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha posto in essere tutte le azioni utili per risolvere la problematica oggetto del presente provvedimento, tra l'altro, con nota prot. n. 628 del 27 aprile 2015 ha manifestato alla Protezione Civile Nazionale *"(...) non procrastinabile, da parte di questa amministrazione regionale, attuare tipologie di gestione dei rifiuti che contemplino anche la possibilità di conferire in ambito extraregionale gli stessi rifiuti per un recupero in impianti autorizzati, anche extranazionali, nelle more del completamento del più volte citato sistema impiantistico regionale"*;

Ritenuto che è necessario individuare forme speciali di gestione sull'impiantistica regionale al fine di consentire nel brevissimo periodo il conferimento dei rifiuti prodotti dai comuni della Regione Siciliana;

Ritenuto che tali forme di gestione dovranno essere comunque attivate per un periodo limitato di tempo e comunque nell'ambito dell'attuazione del Piano stralcio sopra elencato;

Visto l'art. 3 *bis* del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. ove si legge che i principi generali della Parte I del Testo Unico Ambientale si informano al rispetto non solo dell'ordinamento, ma anche del diritto comunitario, vincolando così l'adozione di ogni atto e/o provvedimento previsto dal medesimo testo unico;

Visto l'art. 3 *quinquies* del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. ove si richiamano i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione tra enti al fine di assicurare omogenea tutela all'ambiente;

Visto l'art. 191, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 che testualmente recita: *"Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali"*;

Preso atto del verbale della conferenza dei servizi del 13 luglio 2015 svoltasi presso la Presidenza della Regione Siciliana che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vista la nota prot. n. 424 del 7 gennaio 2016 con la quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha richiesto, agli organi di controllo competenti, i pareri ex art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 per gli impianti siti nel territorio della provincia di Catania;



REGIONE SICILIANA

- Vista** la nota prot. n. 549 del 8 gennaio 2016 con la quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha richiesto, agli organi di controllo competenti, i pareri ex art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 per gli impianti siti nel territorio della provincia di Siracusa;
- Visto** in particolare il parere positivo espresso dal Dipartimento Regionale dell'Urbanistica – Servizio IV Sicilia Sud Orientale che in riferimento alla discarica sita nel Comune di Motta Sant'Anastasia (CT) *“(...) ritiene di poter formulare avviso favorevole sulla scorta di quanto espresso dal CGA con parere n. 1754/99 del 10/10/2000, per consentire l'utilizzo dell'attuale discarica OIKOS S.p.A. nel rispetto dei pareri di carattere ambientale già rilasciati e/o da rilasciare, ciò in ragione del preminente interesse pubblico che deve condurre all'emissione dell'ordinanza oggetto della conferenza”;*
- Considerata** esperita la fase di sperimentazione presso l'impianto di pretrattamento gestito dalla Sicula Trasporti S.p.A. sito in contrada Grotte San Giorgio presso il Comune di Catania e per il quale si resta in attesa della determinazione esatta relativa al rapporto esistente tra volumetria massima consentibile per singola *aia* e il numero di giorni minimi di biostabilizzazione utili ad ottenere il valore fissato di IRD pari a 1000 mg O₂ kg SV⁻¹ h⁻¹ di cui all'art. 6 del D.M. 27 settembre 2010;
- Visto** il verbale della conferenza dei servizi svoltasi il 29 settembre 2015, presso il DRA Servizio 7, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, cui si fa espresso rinvio;
- Visto** il verbale della conferenza dei servizi svoltasi il 26 novembre 2015, presso il DRA Servizio 7, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, cui si fa espresso rinvio;
- Ritenuto** che nelle more della realizzazione degli impianti sopra indicati, dell'adeguamento alla Disposizione Commissariale n. 857/2013 degli impianti pubblici e privati esistenti e nelle more della realizzazione degli ulteriori impianti previsti dal piano regionale, non sia possibile altrimenti provvedere alla gestione regionale del ciclo integrato dei rifiuti;
- Visto** il parere espresso dal Dipartimento Regionale dell'Urbanistica con nota prot. n. 25606 del 19 novembre 2015, cui si fa espresso rinvio;
- Visto** il parere espresso dal Dipartimento Regionale dell'Urbanistica con nota prot. n. 28037 del 22 dicembre 2015, cui si fa espresso rinvio;



REGIONE SICILIANA

- Visto** il verbale della conferenza dei servizi svoltasi presso la Prefettura di Siracusa in data 22 dicembre 2015 che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Considerato** che, allo stato, non è possibile provvedere altrimenti con mezzi ordinari, atteso che, alla cessazione dello stato di emergenza corrisponde, giusta OCDPC n. 148/2013, la presente fase di coordinamento per il rientro in ordinario del ciclo integrato dei rifiuti, mediante il completamento delle iniziative *in itinere*;
- Considerato** che l'attuazione delle operazioni di smaltimento presso le discariche attualmente in esercizio, secondo modalità che garantiscono un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, rappresenta una soluzione necessaria ed urgente proprio a tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
- Visto** il D.D.G. n. 697/2011 di Autorizzazione Integrata Ambientale del 27/09/2011 con cui è stato autorizzato la discarica sita in località c.da Grotte San Giorgio, nel Comune di Lentini (SR);
- Visto** il Decreto n. 457 del 13/07/2010, che risulta l'ultima tariffa approvata dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente relativa, salvo conguaglio, allo smaltimento dei rr.ss.uu. non pericolosi presso discarica sita in c.da Grotte S. Giorgio nel Comune di Catania gestita dal gestore IPPC Sicula Trasporti s.r.l.;
- Visto** il DDG n. 901 del 02/11/2011 di modifica ed integrazione del DRS 248 del 26/03/2009, e del DRS 1004 del 01/10/2009 (Impianto di biostabilizzazione della frazione umida) con il quale l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'Impianto di pretrattamento di rifiuti non pericolosi sito in c.da Volpe nel territorio del Comune di Catania, gestito dalla società Sicula Trasporti S.r.l.;
- Visto** il Decreto n. 258 del 18/04/2011, con il quale l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha approvato la tariffa di smaltimento dell'impianto di pretrattamento di rifiuti non pericolosi sito in c.da Volpe nel territorio del Comune di Catania, gestito dalla società Sicula Trasporti S.r.l.;
- Vista** il Decreto n. 308 del 25/03/2015, con il quale l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti - ha approvato la tariffa di



REGIONE SICILIANA

smaltimento dell'impianto di pretrattamento di rifiuti non pericolosi sito in c.da Volpe nel territorio del Comune di Catania, gestito dalla società Sicula Trasporti S.r.l.;

Visto il DRS 221 del 19.03.2009 con cui l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione dell'impianto di discarica della società OIKOS S.p.A., sito in C.da Valanghe d'Inverno nel Comune di Motta Sant'Anastasia (CT);

Visto il Decreto n. 376 del 29 aprile 2008 l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha approvato la tariffa di smaltimento della discarica di rifiuti non pericolosi sita in c.da Tiriti nel territorio del Comune di Motta S. Anastasia (CT) gestita dalla società OIKOS S.p.A.;

Visto il D.D.G. n. 250 del 15 aprile 2011 con il quale l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha approvato la tariffa relativa alle attività di pretrattamento/selezione dei rr.ss.uu. da effettuarsi presso l'impianto di c.da Tiriti nel territorio del Comune di Motta S. Anastasia (CT) gestita dalla società OIKOS S.p.A.;

Considerato che la OIKOS S.p.A., gestore della discarica di c.da Valanghe d'Inverno in Motta S. Anastasia nelle more che venga approvato il Piano Finanziario relativo all'impianto di che trattasi che dovrà redigere ed aggiornare, può applicare, salvo conguaglio, la tariffa di cui al D.R.S. n. 376/2008 rilasciato dall'ARTA fatte salve eventuali spese di biostabilizzazione;

Considerato che la capacità di abbancamento degli impianti gestiti dalle società Sicula Trasporti s.r.l. e OIKOS S.p.A., è stata aumentata in virtù di Ordinanze contingibili ed urgenti emessi dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi e per gli effetti dell'art. 191 D.L.gs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Considerato che in data 13 gennaio 2016 è stato presentato un ulteriore progetto di chiusura anticipata della discarica sita nel Comune di Motta Sant'Anastasia (CT);

Rilevato che ad oggi non è stato possibile provvedere alla valutazione del suddetto progetto;

Considerato che la reitera degli effetti di cui all'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 20/Rif del 14 luglio 2015 relativamente alla discarica sita nel Comune di Siculiana (AG), gestita



REGIONE SICILIANA

dalla Catanzaro Costruzioni S.p.A., risulta essere essenziale per garantire la continuità dei conferimenti dei rifiuti nel territorio regionale;

Preso atto dei pareri espressi in data 13 luglio 2015 con riferimento specifico alla discarica sita nel Comune di Siculiana (AG);

Preso atto del DDG. n. 1946 del 10 novembre 2015 con il quale viene rilasciata AIA alla ditta Catanzaro Costruzioni S.p.A. con riferimento alla sezione dell'impianto di trattamento meccanico biologico;

Visto il D.R.S. n. 1362 del 23/12/2009 con il quale l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 5 D.Lgs. n. 59/05 per l'impianto di smaltimento finale per rifiuti non pericolosi (Vasca V4), gestito dalla società Catanzaro Costruzioni s.r.l., sito in c.da Materana nel territorio di Siculiana e Montallegro (AG);

Visto il D.D.G. n. 240 del 11 marzo 2015 con il quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha approvato la revisione della tariffa di smaltimento dei rifiuti non pericolosi per i conferimenti presso la Vasca V4 della discarica di rifiuti non pericolosi, sita in c.da Materana in territorio di Siculiana e Montallegro (AG), gestita dalla Società Catanzaro Costruzioni S.r.l.;

Visto il nulla osta prot. n.1792 del 19/01/2015 con il quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei rifiuti concede alla Catanzaro Costruzioni S.p.A. *“l'avvio dell'attività di abbancamento di rifiuti nel 7° modulo parziale della discarica di rifiuti non pericolosi denominata vasca “V4” – ubicata in c.da Materana nei Comuni di Siculiana e Montallegro, autorizzata con provvedimento AIA – DRS n. 1362 del 23.12.2009, entro il limite della capacità di 100.000 mc”;*

Vista l'Ordinanza Commissariale n. 2382 del 30 dicembre 2003, con la quale il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, ha determinato la tariffa provvisoria di smaltimento dei rifiuti non pericolosi in discarica;

Visto il D.D.G. n. 006 del 17 gennaio 2011 con cui il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha rilasciato alla società Trapani Servizi s.p.a., con sede in Trapani, l'Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione e gestione per l'impianto I.P.P.C., consistente in un lotto di discarica per rifiuti non pericolosi,



REGIONE SICILIANA

lotto "F", sito in c.da Montagnola Cuddia della Borranca, nel territorio del Comune di Trapani, nel quale tra l'altro si evince che tra gli elaborati presentati a corredo dell'istanza, risulta trasmesso anche l'elaborato "Piano Economico Finanziario";

Vista la nota prot. n. 47465 del 9 novembre 2015 con la quale sono state approvate le garanzie finanziarie relative alla discarica di c.da Borranca sita nel Comune di Trapani e gestita dalla Trapani Servizi S.p.A.;

Visto il D.D.S. n. 1348 di Autorizzazione Integrata Ambientale del 09/08/2013 rilasciato per la VI Vasca della discarica sita in località Bellolampo nel Comune di Palermo;

Ritenuto essenziale attuare una forma speciale di gestione che contempli l'intero ciclo integrato dei rifiuti nell'intero territorio regionale;

Ritenuto che, al fine poter fare ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more dell'attuazione del Piano stralcio attuativo per il rientro nel modello di gestione ordinario del ciclo integrato dei rifiuti, è assolutamente necessario disporre deroghe specifiche sulle autorizzazioni integrate ambientali relative ai singoli impianti di smaltimento regionali nonché deroghe agli articoli 14 e 19 della Legge regionale n. 9/2010;

Ritenuta imprescindibile ed improcrastinabile – in ossequio ai principi di precauzione, prevenzione, sussidiarietà, proporzionalità e cooperazione – la necessità, non potendo altrimenti provvedere, di ricorrere all'emanazione per un periodo determinato, di una ordinanza contingibile ed urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che consente l'attuazione in deroga alle normative vigenti (nei termini che verranno di seguito specificati), dei provvedimenti intrapresi e necessari a garantire la gestione del sistema dei rifiuti nell'intero territorio regionale;

Ritenuto che la permanenza della eccezionale ed urgente necessità di tutela ambientale e l'impossibilità di provvedere altrimenti, anche deroga alle vigenti norme dell'ordinamento, prevedendo speciali forme di gestione dei rifiuti, tanto da doversi ricorrere allo strumento straordinario dell'ordinanza contingibile ed urgente prevista dall'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.,



REGIONE SICILIANA

che consente il ricorso temporaneo a speciali forme di gestioni dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché rispettosa di elevati livelli di tutela della salute e dell'ambiente;

Ritenuto assolutamente necessario attuare tutti gli strumenti utili a garantire il corretto smaltimento della quantità di rifiuti prodotti nel territorio regionale;

Ritenuto assolutamente necessario attuare la riforma del sistema integrato dei rifiuti introdotto dalla Legge regionale 8 aprile 2010 n. 9;

Ritenuto assolutamente necessario adottare tutti gli strumenti utili ai fini di un significativo incremento dell'attuale percentuale di raccolta differenziata;

Rilevato che le deroghe previste dal presente provvedimento, con le iniziative in corso di esecuzione, ovvero in previsione di attuazione nel piano stralcio specificato in oggetto, appaiono imposte dall'eccezionale ed urgente necessità di scongiurare compromissione della salute umana e dell'ambiente, precludendosi la possibilità di provvedere altrimenti;

Visto l'art. 178 del D.Lgs. n. 152/2006 secondo cui *"La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali"*;

Considerato che allo stato non si può altrimenti provvedere;

ORDINA

Articolo 1

(reitera del ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti)

1. Nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 191, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. e per le motivazioni di cui in premessa, di reiterare gli effetti della ordinanza n. 20/Rif del 14 luglio 2015, secondo le seguenti determinazioni, per il ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more dell'attuazione del Piano stralcio attuativo per il rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei



REGIONE SICILIANA

rifiuti, per il periodo dal 15 gennaio 2016 sino al 31 maggio 2016, al fine evitare l'insorgere di emergenze igienico-sanitarie, di ordine pubblico e sociale e, soprattutto, al fine di consentire l'immediata attuazione dell'implementazione impiantistica regionale nonché del modello di gestione integrata dei rifiuti di cui alla legge regionale n. 9/2010, nel rispetto dei principi costituzionali di riparto delle competenze tra regione ed enti locali.

Articolo 2

(Attività straordinaria per l'impiantistica regionale)

1. Al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in qualità di soggetto responsabile ex OCDPC n. 148/2014, viene reiterato quanto già disposto dall'art. 2 della Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 20/Rif del 14 luglio 2015.

Articolo 3

(Attività straordinaria per l'impianto gestito dalla Sicultrasporti S.r.l.)

1. Alla Sicula Trasporti S.r.l., per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in deroga all'art. 6 del D.M. 27 settembre 2010, "criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica abrogazione D.M. 3 agosto 2005" che indica, quale ulteriore limitazione nazionale rispetto alla direttiva europea sulla qualità dei rifiuti biodegradabili, come per il conferimento in discarica i rifiuti debbano, oltre ad essere derivanti dal trattamento biologico, presentare un indice di respirazione dinamico (determinato secondo la norma UNI/TS 11184) non superiore a 1.000 mgO₂/kgSVh, al DRS n. 1004/2009, come successivamente modificato ed integrato dal DRS n. 901/2011 per i seguenti aspetti:

- a) di osservare gli effetti della Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 7/Rif del 6 novembre 2014 specificatamente per l'impianto di biostabilizzazione per il periodo di vigenza della presente ordinanza escludendo quanto nella stessa ordinato in termini di sperimentazione;
- b) di utilizzare le aie dell'impianto di trattamento biologico, per il trattamento della frazione umida di sottovaglio proveniente dall'impianto di trattamento meccanico di RSU indifferenziati, ad oggi ricevuti, con una durata del processo comunque non inferiore a 15 giorni, con produzione di un



REGIONE SICILIANA

rifiuto individuabile con il codice CER 190501, prima del successivo conferimento in discarica per lo smaltimento;

- c) relativamente alle attività di carico delle *aie* di biostabilizzazione, di ripristinate immediatamente le condizioni operative di processo previste dal progetto approvato in sede di AIA;
- d) all'atto del carico di ogni singola *aia* dovrà essere garantito, per tutti i cicli di trattamento, il contenimento del valore di densità apparente del rifiuto nell'intorno del *range* di valori ottimali riportato dalle norme tecniche di settore. In ogni caso la suddetta densità apparente non potrà superare il valore di 0,7 ton/mc;
- e) qualora non già in essere, di effettuare la registrazione permanente del peso di frazione umida caricata all'interno di ogni singola *aia* di biostabilizzazione. Altresì dovranno essere registrati ed archiviati con medesima modalità tutti i dati relativi ad ogni singolo ciclo di trattamento, utili alla tracciabilità del processo (es.: data di carico e scarico di ogni singola *aia*, N° identificativo della medesima, durata del ciclo di trattamento, peso della massa di rifiuti ad inizio ciclo e peso a fine trattamento, etc.);
- f) di garantire la perfetta efficienza di tutti i presidi ambientali di cui l'impianto è dotato, in special modo dei sistemi di captazione ed estrazione del percolato e di contenimento delle emissioni diffuse, e dovranno essere adottate specifiche modalità gestionali atte a minimizzare gli eventuali impatti ambientali dovuti alla non completa stabilizzazione della frazione di rifiuti urbani biodegradabili, quali ad esempio l'intensificazione delle operazioni di emungimento del percolato dal bacino di abbancamento dei rifiuti il quale, ove tecnicamente possibile, dovrà essere mantenuto costantemente nell'intorno del livello minimo consentito dai sistemi di aspirazione installati i quali se del caso dovranno essere settati in modalità di aspirazione in continuo. Inoltre le modalità adottate per la copertura giornaliera dei rifiuti dovranno essere, se necessario, adeguate alla particolare situazione contingente per cui tale operazione non potrà essere eseguita utilizzando lo stesso materiale proveniente dalla biostabilizzazione ma unicamente materiale minerale idoneo allo scopo, incrementando se necessario lo spessore medio di copertura, al fine di garantire il contenimento di eventuali emissioni odorigene e della infiltrazione delle acque meteoriche nel bacino di abbancamento dei rifiuti;



REGIONE SICILIANA

- g) tale riduzione, ottemperando a quanto sopra indicato, potrà essere effettuata anche per i rifiuti provenienti dall'impianto di trattamento meccanico di RSU indifferenziati gestito dalla ditta OIKOS S.p.A.;
- h) di applicare la tariffa per lo svolgimento dell'attività di cui al punto a) che dovrà essere depurata della quota relativa all'ammortamento dell'impianto, tenuto conto che la capacità annuale autorizzata dello stesso è già stata raggiunta. La stessa dovrà essere proporzionalmente ridotta rispetto alla riduzione del periodo di trattamento e dovrà essere oggetto di specifica valutazione da parte del competente Osservatorio Regionale dei Rifiuti presso il Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti che terrà conto altresì del ritorno economico conseguente al mancato fermo dell'impianto per saturazione della capacità autorizzata. Restano ferme le eventuali modifiche e conguagli derivanti dall'esame in corso da parte dell'Osservatorio regionale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti del piano economico finanziario presentato dalla ditta.
2. In deroga al Decreto AIA n. 697/2011 ed alle volumetrie dallo stesso assentite pari a 500.000 mc, il cui conferimento è stato autorizzato con ordinanza del Presidente della Regione n. 21/Rif del 10 novembre 2015, l'abbancamento di ulteriori 80.000 mc fino ad un totale di 560.000 mc sulla base della richiesta della modifica sostanziale della Sicultrasporti S.p.A. nelle more della conclusione del procedimento di secondo grado.

Articolo 4

(Attività straordinaria per l'impianto gestito dalla OIKOS S.p.A.)

1. Premesso che nel procedimento di secondo grado effettuato in capo alle autorizzazioni utili alla gestione delle discarica sita nel Comune di Motta Sant'Anastasia non si sono palesati gravi criticità ambientali e sanitarie nella fase gestionale della discarica di Valanghe D'inverno, anche a seguito dei monitoraggi eseguiti ed ancora in corso e preso atto che dai pareri espressi da ARPA ST Catania, da ASP Catania e dalla Provincia Regionale di Catania si evince come, fatti salvi le problematiche di natura urbanistica e quelle di carattere generale relative alle questioni prettamente amministrative coniugate alle autorizzazioni utili alla gestione della discarica di che trattasi, non esistano problemi di natura strettamente ambientale e/o sanitaria connessi alla gestione della discarica.



REGIONE SICILIANA

2. Alla OIKOS S.p.A., al fine di escludere criticità ambientali connesse al mancato smaltimento dei rifiuti prodotti nella Provincia di Messina ed, in parte, della Provincia di Catania, nelle more del completamento dell'impiantistica regionale e dell'attuazione delle misure volte all'incremento della raccolta differenziata e della riduzione dei RUB, la stessa discarica, a far data dal raggiungimento della volumetria ad oggi consentita, di continuare, viste le analisi e le verifiche nonché i pareri degli uffici preposti alla stabilità dei versanti e nelle more dell'acquisizione delle valutazioni ambientali non ancora acquisite dalle autorità competenti in materia di AIA, ed in relazione alle diverse proposte progettuali di chiusura definitiva trasmesse dal gestore per effetto del DDG n. 1143 del 22 luglio 2014, ad abbancare secondo le volumetrie previste nel progetto di chiusura presentato ad Aprile 2015.
3. Alla OIKOS S.p.A. di mantenere la tritovagliatura pari a 1040 tonn/die, quantità da compensare secondo medie settimanali, in deroga al decreto AIA n. 661/2008. Restano salve le prescrizioni adottate dagli organi di controllo territorialmente competenti che impongono una adeguata verifica degli *standard* di sicurezza minimi così come prescritto e richiamato nelle precedenti ordinanze contingibili ed urgenti cui si fa espresso rinvio.
4. Alla OIKOS S.p.A. di conferire in discarica i rifiuti trattati come al precedente articolo, comma 1 lettera g).

Articolo 5

(Attività straordinaria per l'impianto gestito dalla Catanzaro Costruzioni S.p.A.)

1. Alla Catanzaro Costruzioni S.p.A., per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., in deroga ad eventuali restrizioni c/o pareri in tal senso espressi dagli organi di controllo competenti, fatti salvi quelli di natura ambientale e/o sanitaria sopra indicati, di incrementare la tritovagliatura effettuata e il conferimento giornaliero dei rifiuti solidi urbani presso la piattaforma logistica sita nei Comuni di Siculiana/Montallegro, per una quantità massima di 1300 tonn/die.
2. Alla Catanzaro Costruzioni S.p.A. di adeguare gli *standard* minimi circa la sicurezza del personale nonché di risolvere le problematiche relative alla viabilità connessa al conferimento dei rifiuti paventata nei pareri espressi nella conferenza di servizi del 13 luglio 2015; con obbligo per gli stessi organi di controllo di effettuare le opportune verifiche.



REGIONE SICILIANA

Articolo 6

(Attività straordinaria per l'impianto gestito dalla Trapani Servizi S.p.A.)

1. Alla Trapani Servizi S.p.A., per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il conferimento dei rifiuti solidi urbani presso il sito di C.da Borranca del Comune di Trapani, nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli organi di controllo competenti per territorio nella conferenza di servizi del 13 luglio 2015, ed allegati alla presente ordinanza, l'obbligo del totale utilizzo della quantità massima di tonnellate/die in ingresso previsto dal decreto AIA, in relazione ai flussi che si rendessero necessari smaltire per effetto delle volumetrie di rifiuti prodotti nella Sicilia Occidentale e l'eventuale indisponibilità dell'impiantistica ordinariamente e territorialmente preposta a tale scopo.
2. Al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti si dà mandato di modulare gli abbancamenti presso la discarica sita nel Comune di Trapani in relazione alle effettive necessità contingenti e sulla scorta di specifici decreti di autorizzazione al conferimento sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 2 del Legge regionale n. 9/2010.

Articolo 7

(Attività straordinaria per l'incremento delle percentuali di raccolta differenziata e obbligo di pretrattamento)

1. Alle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti e ai Comuni, in forma singola o associata, di procedere conformemente alla legge regionale 9/2010 all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti di prevedere il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di riduzione della frazione biodegradabile da conferire in discarica previsti dalla normativa vigente.
2. Nelle more del funzionamento a regime del complesso sistema di smaltimento dei rifiuti nella Regione siciliana e ferma restando la necessità di adottare misure di salvaguardia ambientale e di tutela igienico-sanitaria, ai soggetti gestori degli impianti di compostaggio e di quelli destinati al trattamento della frazione organica dei rifiuti, in esercizio sul territorio regionale, di poter aumentare, nella vigenza



REGIONE SICILIANA

del presente provvedimento contingibile e urgente, la propria autorizzata capacità ricettiva e di trattamento sino al 20 per cento, previa acquisizione dei pareri tecnici e tecnici-sanitari.

3. I gestori di discariche in esercizio rientranti nelle categorie di cui ai punti 2) e 3) previsti dalla disposizione n. 857 del 10 ottobre 2013 del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Sicilia attuano qualsiasi iniziativa utile al fine di ottemperare alle disposizioni legislative previste dagli articoli 5 e 7 del D.Lgs. n. 36/2003 nelle more delle procedure di adeguamento di quanto disposto dai rispettivi cronoprogrammi di adeguamento di cui alla sopracitata disposizione.

4. Per tutta la durata della presente ordinanza tutti i Comuni della Regione Siciliana sono onerati di porre in essere misure straordinarie di raccolta degli sfalci di potatura del verde pubblico e privato, con espresso divieto di smaltire nelle discariche sita nel territorio della Regione Siciliana.

Articolo 8

(Avvio straordinario per la piena funzionalità delle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti)

1. Nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 191, del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. e per le motivazioni di cui in premessa, il ricorso temporaneo ad una straordinaria forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana, in deroga agli articoli 14 e 19 comma 2-bis della Legge regionale n. 9/2010, al fine di consentire l'immediata attuazione del modello di gestione integrata dei rifiuti di cui alla legge regionale n. 9/2010.

2. All'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, su proposta del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, di nominare, fra i dipendenti regionali in servizio - in deroga ai termini e alla procedura prevista all'articolo 14 della Legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 - nelle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti, uno ovvero più commissari straordinari cui attribuire poteri accertativi ed, eventualmente, sostitutivi in ordine ai compiti e alle funzioni di seguito specificate:

- a) immediata redazione e presentazione del piano d'ambito sulla base di quanto previsto all'art. 10 della Legge regionale n. 9/2010;
- b) immediata adozione e trasmissione della dotazione organica sulla base delle indicazioni dell'art. 7 commi 9 e 10 e 19 della Legge regionale n. 9/2010, nonché dell'accordo quadro sottoscritto



REGIONE SICILIANA

con le parti sociali in data 6 agosto 2013 in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 19 della L.R. n. 9/2010;

- c) immediata adozione di tutte le iniziative utili a favorire l'incremento delle percentuali della raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti;
- d) immediata attivazione delle procedure necessarie per l'individuazione del gestore del servizio integrato dei rifiuti, con le modalità di cui all'articolo 15 della Legge regionale n. 9/2010;
- e) verifica della procedura di assunzione del personale nella S.R.R. così come previsto dalla Legge regionale n. 9/2010 e così come previsto dal successivo comma 3;
- f) Ogni altra attività utile all'avvio straordinario delle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti;

3. Alle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti con dotazione organica approvata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 commi 9 e 10 della Legge regionale n. 9/2010, nel caso in cui i Comuni, in forma singola o associata, provvedano all'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e spazzamento con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, anche in attuazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nelle more che si proceda all'affidamento ordinario previsto dai piani di intervento (c.d. ARO) ovvero si proceda all'affidamento del servizio *ex art.* 15 della Legge regionale n. 9/2010, di procedere all'assunzione del personale, di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 19 della Legge regionale n. 9/2010, nella S.R.R. - in deroga al comma 8 dell'art. 19 della Legge regionale n. 9/2010.

4. L'utilizzo del personale, assunto nella S.R.R., dai soggetti affidatari dell'appalto che ne assumono la responsabilità gestionale, operativa e disciplinare, anche per quanto concerne l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, nonché per l'erogazione delle retribuzioni.

5. Nelle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti prive di dotazione organica e di piano d'ambito ovvero che non hanno ricevuto ancora l'approvazione della stessa dotazione organica di cui all'art. 7, commi 9 e 10 ovvero la conformità del piano d'ambito, che il commissario straordinario accerti che si provveda, con la massima tempestività, a velocizzare l'approvazione dei suddetti atti programmatici di cui al precedente comma 2 punti a) e b) ed, inoltre, qualora necessario lo stesso commissario straordinario provveda a garantire, presso ogni società o consorzio d'ambito, la continuità del servizio sulla base di quanto previsto nel successivo articolo 9.



REGIONE SICILIANA

6. Il Commissario straordinario nominato nella Società per la Regolamentazione dei Rifiuti dotata di piano d'ambito e di dotazione organica avrà un incarico limitato alla piena esecuzione della dotazione organica stessa e, comunque, fino alla garanzia della continuità del servizio nell'ambito territoriale di riferimento della singola società o consorzio d'ambito.

7. In esito alla predetta attività accertativa verrà predisposta apposita relazione con la quale il Commissario straordinario (o i commissari straordinari) riferirà in ordine alla sussistenza o meno di gravi e reiterate violazioni di legge che possa dar luogo all'adozione di provvedimenti decadenziali nei confronti di chi si sia reso eventualmente responsabile delle predette violazioni sulla base di quanto previsto in particolare dall'art. 14 della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9.

8. Al Commissario straordinario, nell'espletamento della propria attività, di avvalersi delle strutture e degli organi in atto esistenti nelle stesse Società di Regolamentazione dei Rifiuti ovvero delle risorse umane e strumentali delle società e consorzi d'ambito esistenti.

9. I rappresentanti legali delle società e consorzi d'ambito attualmente esistenti sono tenuti a presentare, entro 30 giorni dalla presente, all'Assessorato Regionale dell'Economia una relazione dettagliata circa l'attività di liquidazione svolta al 31 dicembre 2015.

Articolo 9

(Garanzia della continuità del servizio)

1. Al commissario straordinario nominato presso la Società per la Regolamentazione dei Rifiuti, oltre agli adempimenti accertativi e sostitutivi previsti nell'articolo precedente, di garantire, nella qualità di commissario straordinario in nome e per conto dei comuni ricadenti nel territorio nelle società e consorzi d'ambito esistenti, qualora necessario – in deroga ai termini di cui all'art. 19 comma 2-*bis* della Legge regionale n. 9/2010 - la continuità del servizio nel quadro delle gestioni esistenti, avvalendosi della struttura organizzativa, nonché dei mezzi, delle attrezzature utilizzati o gestiti a qualunque titolo dai Consorzi e società d'ambito, nel rispetto della normativa vigente in materia ed, in particolare, nel rispetto di quanto previsto in materia di tutela del personale dagli articoli 7 e 19 commi 6, 7 e 8 della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 e ss.mm.ii. e dall'accordo quadro stipulato con le OO.SS. in data 06 agosto 2013 nonché del conseguente incontro del 19 settembre 2013 e successive integrazioni.



REGIONE SICILIANA

2. Al commissario straordinario, per gli oneri derivanti dall'attività di cui appena sopra, di istituire una contabilità separata rispetto a quella della liquidazione e di porre tali oneri proporzionalmente a carico delle amministrazioni locali beneficiarie del servizio.
3. La funzione di garantire la continuità del servizio di gestione dei rifiuti nell'ambito territoriale di competenza sarà determinato nello stesso decreto di nomina del commissario straordinario della S.R.R..
4. Nelle more della attuazione della procedura ordinaria prevista dalla Legge regionale n. 9/2010 e di quella dettata dal presente provvedimento che le attuali gestioni, in deroga all'art. 19 comma 2-bis della legge regionale n. 9/2010, delle società e dei consorzi d'ambito continuino ad operare al fine di evitare interruzioni del servizio di gestione dei rifiuti e al fine di garantire la continuità lavorativa del personale dipendente.

Articolo 10

(Altri adempimenti straordinari)

1. I provvedimenti dirigenziali di autorizzazione ai conferimenti, in essere alla data odierna, emessi ai sensi dell'art. 1, comma 2 della Legge Regionale n. 9/2010 sono prorogati sino alla scadenza del presente provvedimento salvo successiva e diversa determinazione del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.
2. Al fine di evitare interruzioni di pubblico servizio, nelle more della piena definizione della speciale forma di gestione prevista nel presente provvedimento, gli effetti dei decreti assessoriali di nomina degli attuali commissari straordinari delle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti sono prorogati fino al 22 gennaio 2016. Resta inteso che, entro tale data, si provvederà alla nomina dei nuovi commissari straordinari con decreto assessoriale.

DISPONE

La comunicazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro della Salute, al Ministro delle Attività produttive, alle Prefetture della Regione Siciliana, all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, all'Assessorato Regionale alla Salute, all'Assessorato Regionale all'Economia, al



REGIONE SICILIANA

Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, al Dipartimento Regionale Bilancio, al Dipartimento Regionale delle Attività Sanitarie, al Dipartimento Regionale Tecnico, all'ARPA Regionale e a tutte le Strutture Territoriali provinciali, alle ASP di tutte le province, a tutti i Liberi Consorzi della Regione Siciliana, alle Società e Consorzi d'ambito, con onere di notificarlo ai Comuni afferenti il rispettivo ambito territoriale, alle S.R.R. costituite nel territorio della Regione Siciliana, CCIAA del territorio regionale, OIKOS S.p.A., Sicula Trasporti S.r.l., Catanzaro Costruzioni S.p.A., RAP S.p.A., Trapani Servizi S.p.A., a tutti gli altri enti coinvolti dagli effetti della presente ordinanza.

La pubblicazione sul sito *web* del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei rifiuti.

RENDE NOTO

che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.

Il Presidente della Regione Siciliana

(On. Rosario Crocetta)

